



Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente C2
Investimento 1.1 “Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)”

Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, Avviso pubblico per la presentazione di
Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) da finanziare nell’ambito del
PNRR

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

SETTORE ERC LS1 “Molecules of Life: Biological Mechanisms, Structures and Functions”

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo da parte del Coordinatore Scientifico e dei Responsabili delle Unità di ricerca, regola i rapporti tra il MUR e i menzionati soggetti, nonché i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).

Articolo 2
Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata **al 90° giorno successivo all’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento** di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante.
2. **Le attività progettuali dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio ufficiale** di cui al comma 1.
3. Il MUR può autorizzare, previa motivata richiesta, un’estensione temporale della durata del progetto da concludersi comunque non oltre la data del **28 febbraio 2026**.
4. Eventuali proroghe, corredate da adeguata motivazione e fino ad un massimo di 6 mesi, potranno essere richieste dal *Principal Investigator* e saranno concesse, ove la motivazione sia ritenuta congrua con le esigenze prospettate e comunque non potranno determinare la conclusione delle attività progettuali entro la richiamata data del **28 febbraio 2026**.
5. L’importo dei contributi, nella forma del contributo alla spesa a valere sulle risorse di cui al cap. capitolo 7245 (azione 004) - “Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)” - a valere sulle risorse di provenienza 2021 e 2022 conservate in bilancio come residui di lettera F, è indicato all’Allegato A - *Elenco dei progetti ammessi a finanziamento* al decreto di ammissione a finanziamento.



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

Articolo 3
Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario si obbliga:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022 (di seguito “Bando”) e dall’Allegato 2 – *Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese* al predetto decreto;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, ivi incluso il presente disciplinare, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- c) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal soggetto finanziatore, le attività previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal precedente articolo 2;
- d) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità con la domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Bando;
- e) a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall’acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno 5 anni dalla data di chiusura della dichiarazione dei controlli di audit;
- f) a rendere noto in tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell’ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi relativi al PRIN 2022;
- g) a rispettare tempi e adempimenti relativi al controllo amministrativo-contabile da parte delle strutture interne centrali di audit degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca;
- h) a rispettare per tutto il ciclo di vita dei progetti PRIN, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” ai sensi dell’Art. 17 del Reg (UE) 2020/852 e relativi atti connessi, nonché ad assicurare che il progetto non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati dal medesimo art. 17 del Reg (UE) 2020/852, e in particolare:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - all’adattamento ai cambiamenti climatici;
 - all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
 - all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
 - alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento nell’acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- i) a rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”, (di seguito “*Guida DNSH*”);
- j) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali, anche nell’ambito delle procedure di selezione attivate, prevedano il rispetto delle indicazioni contenute nella “*Guida DNSH*”;



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- k) a non svolgere nell'ambito dei progetti PRIN le seguenti attività di ricerca cosiddetta «brown» in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH*”:
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- l) a rispettare le indicazioni previste dalla legislazione nazionale applicabile, ivi comprese quelle previste dal Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.), ed eventualmente a sottoporre le attività progettuali pertinenti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente tra le quali la Valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- m) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali provvedano a effettuare, nell'ambito delle procedure di selezione attivate, una preventiva verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo Terzo del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai relativi Allegati (progetti di competenza statale, regionale o delle province autonome).;
- n) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali attivino, qualora applicabile, la procedura di VIA presso le Autorità competenti in materia per i progetti ricadenti negli Allegati 2-bis e IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- o) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- p) garantire l'adozione di procedure e meccanismi volti a favorire la parità di genere.
- q) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale, nonché a quanto indicato dal MUR per l'attuazione dei progetti PRIN;
- r) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del progetto, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
- b) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate, ai *target* realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Decreto-Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- c) a conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del Decreto-Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- d) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal MUR medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- e) a facilitare le verifiche da parte del MUR, del Ministero dell'Economia e Finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti;
- f) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- g) a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti;
- h) assicurare l'associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo impegnati nella realizzazione del Programma di ricerca garantendo altresì che le fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi riportino, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG agli stessi associati per l'attuazione dei progetti.
- i) a garantire la permanente associazione CUP – Programma di ricerca nei termini definiti dall'allegato Allegato D - *Codici Unici di Progetto (CUP)*, anche in caso di trasferimento del PI/ Unità di ricerca;
- j) a garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e ss.mm.ii., nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- k) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- l) a garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione dell'Avviso;

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- m) a comprovare - entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto - la realizzazione del progetto, fornendo al MUR una relazione tecnico scientifica finale unica per tutto il progetto, da redigersi secondo la modulistica prevista appositamente predisposta;
- n) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR;
- o) a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa relazionando al MUR sugli stessi;
- p) a mitigare e gestire i rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- q) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto PRIN e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero;
- r) assicurare che le spese rendicontate nell'ambito del progetto PRIN non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari
- s) ad assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- t) a favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”;
- u) a tracciare adeguatamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e a darne evidenza analitica attraverso un sistema di contabilità separata;
- v) a rispettare, sin da ora, tutti gli obblighi afferenti alle modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio, controllo, informazione e pubblicità che saranno definite dal Ministero con successiva manualistica.

Articolo 4
Procedura di rendicontazione delle spese

1. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto proposto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati nel D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021 e nell'Allegato 2 (*Criteri di determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese*) al bando.
2. La rendicontazione contabile è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, **entro 60 giorni dalla conclusione del progetto**.
3. Entro il medesimo termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali viene resa disponibile la relazioni con l'attestazione di regolarità delle spese sostenute e delle procedure seguite rilasciata nell'ambito dei previsti controlli dell'Autorità di Audit. Conformemente alle previsioni



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

dell'articolo 10, comma 4, del bando, infatti, per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione è assoggettata ad appositi audit interni da parte di idonee strutture degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Il MUR procede a campione agli accertamenti finali di spesa sulla base di indicazioni metodologiche appositamente emanate.

4. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino già effettuate o avviate da parte dei soggetti partecipanti.
5. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata alla scadenza temporale indicata all'art. 2, comma 2 del presente Disciplinare. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
6. Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciute ammissibili.
7. Nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi, non saranno oggetto di rendicontazione le spese gravanti sulla quota forfettaria.
8. Al fine di assicurare il rispetto dei termini definiti a livello nazionale per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché il conseguimento degli obiettivi del progetto, la corretta alimentazione del Sistema ReGiS, non sarà possibile riconoscere spese sostenute oltre il termine indicato.
9. Non sono ammesse rendicontazioni integrative neanche se legate alla diffusione dei risultati di progetto.
10. Tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono coperti dal finanziamento MUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente/istituzione sede dell'unità di ricerca. In particolare, per tutti i professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di ricerca, contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione, ma solo i costi relativi alla valorizzazione dei mesi – persona, che costituiranno il contributo dell'ateneo/ente/istituzione alla realizzazione del progetto/cofinanziamento).
11. Per il personale a contratto (RTC, assegnisti, ecc) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso.
12. Per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché con gli impegni didattici e/o di studio, nei confronti dell'ateneo/ente/istituzione; in ogni caso gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione della domanda non costituiscono un vincolo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima flessibilità, esporre impegni effettivi del tutto diversi da quelli preventivati, eventualmente anche nulli.
13. Al termine della procedura di rendicontazione e in esito alle previste verifiche, il MUR ricalcola il contributo realmente spettante per la copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato 2 al bando.

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

14. Le spese sostenute nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
15. Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti degli atenei/enti, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo.
16. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unità di ricerca del PI e la sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MUR. I rapporti giuridici dovranno comunque essere disciplinati da un contratto o da una convenzione. L'unità di ricerca del PI risponde in solido con la sub-unità, nei confronti del MUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili.
17. Il MUR procede alla revoca del contributo riconosciuto, e alla richiesta di restituzione di quanto già erogato, qualora non sia garantito il rispetto alle scadenze di cui al presente articolo per la rendicontazione amministrativo contabile e di cui al successivo articolo 5 per la rendicontazione scientifica.
18. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati e in conformità alla normativa vigente.
19. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti al singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

Articolo 5

Rendicontazione tecnico - scientifica

1. Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con l'indicazione delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino il nome del PI o dei responsabili di unità come autore o come autore corrispondente; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero.
2. Il MUR sulla base del campione definito dal precedente comma 4 procede alla valutazione *ex post* volta ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi attesi.



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

Articolo 6
Modalità di erogazione del contributo

3. Il contributo per la realizzazione del progetto è erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.
4. Nei casi di erogazioni in anticipazione in favore di soggetti attuatori di diritto privato, qualora essi non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, le medesime dovranno essere garantite da fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
5. La documentazione amministrativa – contabile è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati;
6. L'erogazione delle agevolazioni da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse nell'apposito capitolo di bilancio;

Articolo 7
Variazioni progettuali

1. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi dell'art. 7 del bando nonché, per gli aspetti economici ai sensi dell'Allegato 2 al medesimo provvedimento.
2. Le variazioni scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, da richiedere esclusivamente in fase di esecuzione, sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.
3. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM ad altro ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti/istituzioni (da caricare nel sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente/istituzione originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente/istituzione originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente/istituzione originario all'ateneo/ente/istituzione di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altri ulteriori vincoli rispetto a quelli suesposti.
4. Nell'ambito dell'accordo di cui sopra vengono definite le modalità di trasferimento del codice unico progetto (CUP) associato alla specifica Unità di ricerca come da *Allegato D - Codici Unici di Progetto (CUP)*, al fine di garantire la permanente associazione CUP – Programma di ricerca.
5. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del PI alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto di ricerca, sarà necessario procedere alla sostituzione dello stesso con il responsabile



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

dell'unità di ricerca individuato all'atto della presentazione della proposta progettuale, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, con uno dei responsabili delle unità di ricerca coinvolte nel progetto. Si dovrà procedere alla sostituzione di un PI che beneficia della quota riservata agli under 40, soltanto con uno dei predetti soggetti che abbia un'età inferiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del presente bando. L'università/ente/istituzione di ricerca di appartenenza del Principal Investigator titolare originario del progetto di ricerca comunicherà al MUR l'avvenuta sostituzione, mediante attivazione della procedura sul sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti.

6. Nell'ottica della completa flessibilità e della totale responsabilizzazione del PI, il gruppo di ricerca potrà subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze della migliore riuscita del progetto stesso, senza alcuna necessità di comunicare al MUR ingressi e/o uscite dal gruppo stesso, né tanto meno ricevere dal MUR alcuna autorizzazione. La composizione del gruppo di ricerca dovrà essere aggiornata in sede di rendicontazione finale.
7. Le variazioni all'articolazione economica possono essere apportate entro i limiti di cui all'Allegato 2 al Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, fermo restando che le stesse devono trovare integrale compensazione nell'ambito del finanziamento assegnato.
8. Le variazioni economiche che comportino un aumento del costo del progetto superiore al 25% devono essere comunicate tempestivamente al Ministero per la necessaria approvazione. Le varianti di spesa inferiori al suddetto limite saranno considerate automaticamente ammissibili, fermo restando l'obbligo in entrambi i casi, di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto e di integrale compensazione del finanziamento assegnato.
9. Le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportano alcuna revisione del presente Disciplinare.

Articolo 8
Meccanismi sanzionatori e disimpegno delle risorse

1. Il finanziamento può essere revocato, in tutto o in parte, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi:
 - a. falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di presentazione del progetto;
 - b. impossibilità di sostituire il PI ai sensi dell'art. 7, comma 5 del bando;
 - c. mancato avvio del progetto alla data stabilita;
 - d. interruzione delle attività progettuali per cause imputabili al soggetto beneficiario;
 - e. mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo del bando;
 - f. realizzazione del progetto difformemente rispetto a quanto approvato dal MUR;
 - g. mancata esecuzione dei controlli di cui all'articolo 10, comma 4 del bando;
 - h. violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati;
 - i. altri casi previsti dalla legge.
2. Il contributo può essere revocato totalmente o parzialmente in ragione di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi previsti dal progetto medesimo.



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

3. Qualora il Principal Investigator intenda rinunciare al contributo concesso, alla realizzazione del progetto o alla partecipazione alla procedura di selezione, dovrà inviare comunicazione adeguatamente motivata al MUR, che procederà a ritirare il progetto o revocare il finanziamento assegnato e ad intimare la restituzione delle somme eventualmente erogate.
4. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
5. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
6. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e ss.mm.ii..

Articolo 9
Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati. A tal fine ciascun Ateneo/Ente/AFAM destinatario del contributo si impegna a restituire le somme indebitamente corrisposte.
2. Ciascun Ateneo/Ente/AFAM è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 10
Open access

1. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche "peerreviewed" nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2 bis, del Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati dall'assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.



*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

Articolo 11
Risoluzione di controversie

1. Il presente Disciplinare è regolato dalla legge italiana. I soggetti beneficiari, mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, accettano che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 12
Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il MUR devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Articolo 13
Efficacia

1. L'efficacia del presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte dei Soggetti beneficiari, decorre dalla data di acquisizione da parte del MUR dell'Atto d'Obbligo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Di Felice